



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANTONIO BLANDINI

Seduta del 17/07/2018

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 13 novembre 2002 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 26 luglio 2010, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede accertarsi il proprio diritto a conseguire le commissioni e gli oneri assicurativi non maturati, oltre interessi.

Costitutosi, l'intermediario convenuto si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo:

- che all'epoca della stipulazione del contratto de quo (novembre 2002) non erano ancora state emanate le prime disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e che, in ogni caso, i costi e le condizioni economiche del finanziamento risultano dettagliatamente indicati nel regolamento contrattuale;
- che, con riferimento alle commissioni di intermediazione, in sede di conto estintivo, è stato riconosciuto al cliente l'importo di € 42,00, ancorché non dovuto in quanto non previsto dalle condizioni contrattuali approvate e specificamente sottoscritte dallo stesso;
- con riferimento alle commissioni bancarie, la natura up front delle stesse;
- il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione all'istanza di rimborso della quota del premio assicurativo non maturata a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento de quo e che, in ogni caso, nulla può essere riconosciuto al ricorrente in quanto il caso in esame non è attratto né dalle disposizioni di cui al Regolamento Isvap 35/2010 né da quelle della D. Lgs. 221/2012;



- la non rimborsabilità degli interessi e delle spese di assistenza difensiva, attese sia la non necessità di rappresentanza professionale per il procedimento dinnanzi all'ABF sia la serialità delle controversie della specie de qua sia l'assenza di un'evidenzia probatoria al riguardo.

Pertanto, alla luce delle argomentazioni svolte, la parte resistente confida nel rigetto del ricorso.

DIRITTO

Occorre soffermarsi sulla legittimazione passiva dell'intermediario quanto al premio assicurativo, per evidenziare che questo Arbitro (Collegio di Napoli – decisione n. 8439/1414 e n. 250/2015), ha già in precedenti occasioni statuito che ogni contestazione in argomento “è priva di pregio. Molteplici decisioni di questo Arbitro, sino a consolidare sul punto un indirizzo univoco (cfr. da ultimo decisione ABF, Collegio di Napoli, n. 2614/2014), hanno chiarito che esiste un chiaro collegamento negoziale in tutte le ipotesi in cui, come nel caso di specie, l'adesione a una polizza assicurativa sia associata alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento; questo collegamento negoziale, affermato in svariate occasioni dall'Arbitro, ha indotto ABI e ANIA a stipulare l'accordo del 22 ottobre 2008, che configura una ipotesi di assunzione del debito e di cumulo di responsabilità tra l'intermediario finanziario e la società assicurativa, con la conseguenza che la pretesa restitutoria del cliente può legittimamente essere rivolta anche all'intermediario finanziatore, il quale assume la posizione di responsabile-garante della corretta e puntuale restituzione (così decisione ABF, Collegio di Coordinamento, n. 6167/2014). Il collegamento negoziale in oggetto è stato riconosciuto anche a livello normativo, dall'art. 22 della legge n. 221/2013, peraltro conforme al dato testuale dell'art. 49 del regolamento Isvap n. 35/2010. In virtù di questa considerazione unitaria dell'intera operazione economica e del superamento di una visione dicotomica dei due momenti negoziali, avvalorate dalle previsioni di cui all'accordo ABI-ANIA e dai riferimenti normativi da ultimo richiamati, l'obbligo restitutorio invocato dal cliente può essere legittimamente posto a carico anche dell'intermediario, collocatore della polizza assicurativa associata al prestito”. Le richieste circa gli oneri fiscali non risultano ribadite in sede di ricorso, e comunque non risultano adeguatamente provate e si riferiscono a voci up front.

Viceversa, analizzando le singole voci oggetto di ricorso, per quanto concerne le commissioni finanziarie, le commissioni accessorie e gli oneri assicurativi – nei limiti del premio netto -, il dettaglio delle attività correlativamente remunerate contenute nel contratto, riferite anche al periodo di durata del finanziamento, impone di qualificare le stesse come recurring.

Conseguentemente, considerato che l'estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta alla 91ma rata su 120 rate totali, si determina quanto dovuto in euro 243,56 a titolo di commissioni finanziarie; in euro 634,30 a titolo di commissioni accessorie, da cui detrarre l'ammontare già riconosciuto di euro 42,00, ed in euro 504,21 a titolo di oneri assicurativi. Complessivamente, pertanto, si accerta l'obbligo per l'intermediario di corrispondere al ricorrente l'ammontare di euro 1.340,07, oltre interessi legali dal reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.340,07.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO